

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: Aggiornamento del Regolamento Regionale relativo ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 36/98. Modifica della DGR 827/13 e revoca della DGR 1236/21.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal *Settore Sistema Integrato delle Emergenze* dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del *Settore Sistema Integrato delle Emergenze* e del Dirigente del *Settore Autorizzazioni e Accreditementi* e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore dell'*Agenzia Regionale Sanitaria*;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento del Regolamento Regionale relativo ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 36/98, approvato con DGR 827/13;
- di sostituire, nel suddetto Regolamento Regionale, l'Allegato A "Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario" e l'Allegato C "Individuazione della tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e delle professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare" con l'Allegato A al presente atto, di cui ne forma parte integrante;
- di revocare la DGR 1236/21 avente ad oggetto "Modifica art. 6 par. 6.1 'Logo regionale dei mezzi di soccorso' della DGR 827/2013 avente ad oggetto 'Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)”.  
.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Normativa di riferimento

- L.R. n. 36/98, avente ad oggetto “Sistema di emergenza sanitaria”.
- DGR n. 1405 del 19/06/2001, avente ad oggetto “Formazione e aggiornamento degli operatori del sistema di emergenza sanitaria: percorsi formativi per le figure professionali sanitarie e non sanitarie del sistema per l'emergenza sanitaria della Regione Marche”.
- DGR n. 1004 del 15/06/2009 avente ad oggetto “L.R. n. 36/98 art. 10 bis e L.R. 20 giugno 2003 art. 3 comma 2 – Approvazione direttiva e schema per il convenzionamento per le attività di trasporto connesse a prestazioni sanitarie”.
- DGR n. 735 del 20/05/2013, avente ad oggetto “Riorganizzazione della rete territoriale dell'emergenza-urgenza”.
- DGR n. 827 del 04/06/2013, avente ad oggetto “Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale e concernente: Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36”.
- DGR n. 139 del 22/02/2016, avente ad oggetto “Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 147/2013”.
- DGR n. 301 del 29/03/2017, avente ad oggetto “DGR n. 292/2012: L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 – Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario e DGR n. 1637/2016 relativa alla proroga delle deliberazioni n. 968/13 e DGR n. 131/14. Modifica ed integrazione”.
- Legge n. 116 del 04/08/21, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”.
- DGR n. 1236 del 18/10/21, avente ad oggetto “Modifica art. 6 par. 6.1 ‘Logo regionale dei mezzi di soccorso’ della DGR 827/2013 avente ad oggetto ‘Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)”.
- L.R. n. 19/22, avente ad oggetto “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Decreto del Ministero della Salute del 16/03/23, avente ad oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116”.
- DGR n. 709 del 25/05/2023, avente ad oggetto “Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Legislativa concernente “Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025. Salute, sicurezza e innovazione per i cittadini marchigiani”.
- Deliberazione Assemblea Legislativa n. 57 del 09/08/2023, avente a oggetto “Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025. Salute, sicurezza e innovazione per i cittadini marchigiani”.

#### Motivazione

Con DGR n. 827 del 04 giugno 2013 sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali necessari per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

trasporto sanitario di cui alla legge regionale n. 36 del 30 ottobre 1998, concernente il Sistema di emergenza sanitaria.

In particolare, all'Allegato A vengono specificati i requisiti necessari e vincolanti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario.

A distanza di 10 anni dall'approvazione della suddetta DGR 827/13, molti dei requisiti ivi presenti comportano, ad oggi, dei limiti operativi, organizzativi e funzionali che risultano anacronistici e, in alcuni casi, non più applicabili rispetto a un variato assetto del sistema di trasporto sanitario, a una marcata innovazione e mutamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche di supporto e a variate condizioni logistico-funzionali al contorno.

Tale obsolescenza normativa è stata anche rappresentata, su più tavoli di lavoro e sedi istituzionali, dai principali stakeholders del settore: personale sanitario afferente al SET 118 delle varie AA.SS.TT., commissioni di autorizzazione e accreditamento al trasporto sanitario, rappresentanze delle reti associative delle OdV, ditte fornitrici di settore (automezzi, presidi, apparecchiature elettromedicali, etc.).

A tal fine, con DGR n. 653 del 30/05/22 – “Deroghe temporanee all'Allegato A della DGR 827/2013” è stato dato mandato al Settore Sistema Integrato delle Emergenze dell'ARS Marche di predisporre la documentazione tecnica e gli atti necessari per la revisione e l'aggiornamento complessivo della DGR 827/13.

Conseguentemente, il Settore Sistema Integrato delle Emergenze dell'ARS Marche con nota prot. n. 0006560|06/06/2022|R\_MARCHE|ARS|SIE|P ha richiesto all'ASUR Marche di indicare i nominativi, afferenti ai differenti profili professionali coinvolti a vario titolo nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza territoriale nonché al servizio prevenzione e protezione, da inserire nell'apposito gruppo di lavoro costituendo.

L'ASUR ha provveduto a fornire debito riscontro con nota prot. n. 25862|ASUR|DG|P del 22/07/2022, integrando poi i nominativi trasmessi in prima istanza con quello della Dott.ssa Palma Morosi, infermiera afferente alla C.O. 118 Ancona.

Il Dirigente del Settore Sistema Integrato delle Emergenze dell'ARS Marche ha affidato il coordinamento del gruppo di lavoro all'Ing. Domenico Paccone, funzionario tecnico specialistico afferente al medesimo Settore ARS.

Il gruppo di lavoro è, pertanto, così costituito:

Nominativo	Ruolo	Ente di appartenenza
Ing. Domenico Paccone	Funzionario tecnico specialista ( <i>coordinatore gruppo di lavoro</i> )	ARS Marche
Ing. Paolo Fagioli	Servizio Prevenzione e Protezione	AST PU
Dott. Gabriele Lani	Coordinatore PoTES	AST PU
Dott. Alessandro Bernardi	Direttore C.O. 118 Pesaro	AST PU
Dott. Antonio Pierucci	Dirigente Medico C.O. 118 Ancona	AST AN
Dott.ssa Palma Morosi	Infermiera C.O. 118 Ancona	AST AN
Sig. Paolo Marasca	Operatore Tecnico C.O. 118 Ancona	AST AN
Dott. Ermanno Zamponi	Direttore C.O. 118 Macerata	AST MC
Sig. Stefano Cannella	Operatore Tecnico C.O. 118 Piceno	AST AP
Dott.ssa Sabrina Marozzi	Infermiera C.O. 118 Piceno	AST AP

In data 20/09/22 il coordinatore convoca il gruppo di lavoro in prima seduta, illustrando obiettivi e metodologia di lavoro, identificando 3 macro-items operativi:

revisione requisiti di autorizzazione (All. A);



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

2. revisione requisiti di accreditamenti (All. B);
3. revisione percorsi e flussi procedurali.

Il gruppo di lavoro procede, dunque, in successive sedute, alla disamina dei macro-items di cui sopra, secondo il seguente calendario di incontri:

<b>Anno</b>	<b>Data</b>
2022	20 Settembre, 18 e 28 Ottobre, 22 Novembre, 20 Dicembre
2023	23 Gennaio, 14 Febbraio, 07 e 24 Marzo, 07 e 21 Aprile, 10 e 19 Maggio, 12 e 28 Giugno, 11 e 31 Ottobre

Con l'incontro del 14/02/23 il gruppo di lavoro termina la prima redazione dei nuovi requisiti di autorizzazione e conviene nell'opportunità di condividere una preliminare analisi di confronto con le reti associative ANPAS, CRI e Confraternita Misericordie, principali stakeholders regionali nell'ambito del trasporto sanitario.

Con prot. n. 0008056|23/03/2023|R\_MARCHE|ARS|SIE|A vengono acquisite agli atti le relative evidenze prodotte dalle reti associative di cui sopra, da cui il gruppo di lavoro procede a una revisione sistematica dei requisiti, avvallando ovvero rigettando le istanze presentate.

Con successiva fase di scambio interlocutorio vengono ricondivisi con le reti associative i requisiti così come revisionati, rilevando ulteriori ultime osservazioni di merito, poi rianalizzate sino ad assestamento definitivo dei nuovi requisiti di autorizzazione all'esercizio. Nelle sedute del gruppo di lavoro di Maggio e Giugno 2023 sono stati, infine, revisionati i requisiti di accreditamento, di cui all'allegato B della DGR 827/13, e i percorsi e flussi procedurali, di cui agli artt. 2-6 della medesima DGR.

La modifica di questi ultimi si è resa necessaria anche a fronte del mutato assetto organizzativo del SSR, con la soppressione dell'ASUR prevista dalla L.R. 19/22, la quale aveva il compito istituzionale della verifica e accertamento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento, così come regolamentato agli artt. 26 e 26bis della L.R. 36/98.

Al fine di mantenere e garantire la massima uniformità e omogeneità operativa su tutto il territorio regionale nella conduzione delle attività di verifica e accertamento dei requisiti, si è valutata l'opportunità di revisionare i flussi procedurali, prevedendo la costituzione di un nucleo regionale unico con tali funzioni.

La previsione è quella di istituire un Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale per il Trasporto sanitario (GAART), in piena analogica strutturale, organizzativa e funzionale al GAAR, costituito con DGR 522/18, in linea con quanto previsto all'art. 9 della L.R. 21/16, e destinato alle attività di verifica dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

La ristrutturazione dei percorsi di autorizzazione e accreditamento al trasporto sanitario e la revisione delle articolazioni organizzative coinvolte in tali processi, comporta inevitabilmente la modifica degli artt. 2-6 della DGR 827/13, ma soprattutto la revisione degli artt. 9, 26 e 26bis della L.R. 36/98.

A tal riguardo, il Settore Sistema Integrato delle Emergenze e il Settore Autorizzazioni e Accreditamenti hanno valutato l'opportunità di diversificare e disgiungere i percorsi di approvazione dei nuovi requisiti di autorizzazione rispetto a quelli inerenti ai requisiti di accreditamento e ai nuovi percorsi e flussi procedurali. Tale scelta tiene conto dell'obiettivo previsionale già assunto dalla Giunta Regionale per la revisione complessiva

... L.R. 36/98, così come previsto nel PSSR 2023-2025, approvato con deliberazione



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

dell'Assemblea Legislativa n. 57/2023, nonché nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Agenzia Regionale Sanitaria, approvato con DGR 1439/23, in cui si assegna al Direttore dell'ARS Marche l'obiettivo di revisione strutturale del modello di funzionamento del sistema di emergenza-urgenza regionale.

In virtù di quanto sopra, si è, pertanto, ritenuto opportuno procedere preliminarmente all'approvazione dei nuovi requisiti di autorizzazione, previo parere della competente Commissione assembleare, così come previsto all'art. 9 della L.R. 36/98.

Con l'adozione dei nuovi requisiti di autorizzazione si consente, intanto, di allineare gli asset tecnologici, organizzativi e funzionali del sistema di trasporto sanitario, cristallizzati a un panorama di contesto fermo al 2013, ai più recenti indirizzi ministeriali, alle evoluzioni normative nazionali e regionali, ai variati protocolli d'intervento e alle innovazioni tecniche dei veicoli e degli allestimenti sanitari dei mezzi.

Il gruppo di lavoro ha, dunque, proceduto a un ultimo incontro di revisione finale e approvazione dei requisiti di autorizzazione, tenutosi in data 11 Ottobre 2023. A seguire, sono state convocate le reti associative, in data 31 Ottobre 2023, per procedere con un'ulteriore ricondivisione dei requisiti approvati. In seno a tale incontro sono state proposte residuali integrazioni/modifiche, oggetto di concertazione e parziale accoglimento, come da verbale approvato e sottoscritto (rif. nota. ID n. 31324562|10/11/2023|SIE).

Alla luce delle evidenze di cui sopra, con il presente atto si propone di aggiornare il Regolamento Regionale relativo ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 36/98, approvato con DGR 827/13, sostituendo l'Allegato A "Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario" e l'Allegato C "Individuazione della tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e delle professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare".

Si riportano, di seguito, alcune delle principali modifiche/integrazioni che sono state introdotte con i nuovi requisiti di autorizzazione rispetto a quelli di cui al Regolamento approvato con DGR 827/13, oltre alla profonda rivisitazione formale ed espositiva che è stata fatta per i contenuti ivi riportati.

### **1. MEZZI DI TRASPORTO**

Per ciascun veicolo è stato assegnato un acronimo di riconoscimento: MED, AALS, ABL, SPEC, TRA, DIS, POR, per facilitare l'identificazione e la caratterizzazione della tipologia dei mezzi sottoposti ad autorizzazione e deputati al trasporto sanitario.

Sono stati introdotti i veicoli di soccorso a uso speciale [SPEC], al fine di coprire il vulnus sussistente nella DGR 827/13 relativo a tutti quei potenziali mezzi di soccorso su gomma (omologati dalla motorizzazione civile) non rientranti nelle categorie di ambulanze di soccorso (AALS e ABL) e automedica.

È stato rimosso l'autoveicolo ordinario per trasporti, in quanto si è ritenuto non opportuno continuare a sottoporre ad autorizzazione al trasporto sanitario comuni autovetture, per le quali è sufficiente l'omologazione della motorizzazione civile.

Si è ritenuto opportuno identificare un limite massimo di esercizio anche per le ambulanze da trasporto [TRA] e per gli autoveicoli attrezzati per il trasporto disabili [DIS], fissato a 20 anni e/o 500.000 km.

### **2. DOTAZIONE MEZZI**

È stata totalmente ristrutturata la rappresentazione espositiva della dotazione dei mezzi, al fine di garantire una maggior leggibilità e fruibilità delle informazioni ivi contenute,





## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

predisponendo una tabella a matrice ove in colonna sono state riportate le differenti tipologie di mezzi, mentre su ogni riga si è indicato uno specifico presidio, attrezzatura, dotazione.

Per i mezzi di soccorso è stato rimosso il requisito relativo alla presenza di radio veicolari/portatili, in quanto l'utilizzo di tali dotazioni è vincolato ai rapporti di convenzionamento con il SSR, che sono disgiunti e comunque successivi rispetto alla fase di autorizzazione all'esercizio.

Per le ambulanze di soccorso (AALS e ABLs) è stato rimosso il vincolo della "barella pieghevole con possibilità di fissaggio di emergenza fornita di cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento", a seguito di approfondimenti e valutazioni in termini di gestione del rischio clinico associato, di fruibilità e logistica operativa a bordo del mezzo, ma anche in relazione agli importanti limiti di mercato nonché ai maggiori costi indotti da una specifica tecnica esclusiva della Regione Marche.

Sempre per le ambulanze di soccorso (AALS e ABLs) il requisito inerente alla sedia per il trasporto dei pazienti è stato vincolato alla presenza di sistema cingolato scendiscale, nell'ambito delle valutazioni sulla sicurezza per operatori e paziente.

Per le ambulanze di soccorso e non (AALS, ABLs, TRA) i n. 2 posti seduta sono stati meglio dettagliati in termini di n. 2 sedili, dotati di poggiatesta, con relative cinture di sicurezza, a fronte di specifiche valutazioni sia in ambito di sicurezza che per una maggior aderenza al quadro normativo europeo.

È stata introdotta, inoltre, la presenza obbligatoria del defibrillatore semi-automatico (DAE) anche a bordo di tutte le ambulanze da trasporto, coerentemente con quanto previsto dal recente Decreto del Ministero della Salute del 16/03/23.

Per i mezzi di soccorso avanzato (MED e AALS) è stato specificato che la presenza di sistemi di teletrasmissione del tracciato ECG non rientra più tra i requisiti di minima, come era nella DGR 827/13, in quanto questa è associata ai successivi eventuali rapporti di convenzionamento/affidamento con il SSR.

Sono state, poi, più in generale, riviste/dettagliate le dotazioni, le quantità e la tipologia di presidi sanitari, consumabili, attrezzature (paragrafo "5. Requisiti minimi dei materiali e presidi"), caratterizzandole e diversificandole per ciascuna tipologia di mezzo, anche in relazione alle evoluzioni normative nazionali e regionali e ai variati protocolli d'intervento. Valutazione analoga e relative modifiche/integrazioni sono state effettuate anche in merito alle caratteristiche, specifiche e dotazioni dei veicoli (paragrafi "2. Requisiti minimi del veicolo" e "3. Requisiti minimi dell'allestimento").

Si precisa che per alcuni requisiti il vincolo di applicabilità è stato limitato solamente ai veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore della presente DGR, al fine di non creare problemi all'atto della ricertificazione di mezzi già in esercizio.

### **3. LOGHI E LIVREE**

Per il logo dei mezzi di soccorso dell'emergenza territoriale si è ricalcato quanto già previsto con DGR 1236/21, che viene interamente revocata con la presente DGR. Si è, inoltre, precisato che il logo dell'Emergenza Sanitaria non prevede l'indicazione della Centrale Operativa 118 di riferimento, che può comunque essere eventualmente apposta sino alla ridefinizione del modello di funzionamento del sistema di emergenza-urgenza regionale.

Per i mezzi di soccorso (MED, AALS, ABLs) è stata prevista la presenza di apposito logo indicante la geolocalizzazione GPS dei veicoli.

È stato, inoltre, rivisitato graficamente il logo dei mezzi di trasporto sanitario.

L'apposizione dei nuovi loghi è stata vincolata ai mezzi di nuova immatricolazione e/o autorizzazione, onde evitare inutili sprechi di risorse per adeguare i veicoli già in esercizio.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Da ultimo, è stato declinato in maniera puntuale il layout grafico dell'identificativo del numero di autorizzazione all'esercizio che deve essere esposto su ciascun veicolo autorizzato. In appendice all'Allegato A sono, infine, stati riportati appositi render grafici, atti a identificare in modo univoco tipologia, posizione e dimensioni dei loghi da apporre sulle varie tipologie di mezzi.

### **4. EQUIPAGGI**

Si è provveduto a fondere e rielaborare quanto previsto nella DGR 827/13 al paragrafo "2. Equipaggi" e all'Allegato C "Individuazione della tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e delle professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare", così da avere una visione d'insieme più chiara ed esplicativa dei requisiti inerenti agli equipaggi, in relazione alla tipologia di mezzi e di pazienti da trasportare.

In particolare, in relazione alla tipologia di paziente, è stata dettagliata in maniera più puntuale la relativa tipologia di mezzo necessario, laddove, invece, all'Allegato C della DGR 827/13 si ricorreva a indicare genericamente il mezzo "Ambulanza", non associabile in maniera univoca a nessuna delle categorie di veicoli riportate al paragrafo "1. Mezzi di trasporto".

### **5. DIVISE**

È stato introdotto un nuovo paragrafo riportante alcuni elementi vincolanti circa l'utilizzo delle divise di servizio, sia in termini di aderenza alle normative sulla sicurezza che in relazione alla tipologia e alla modalità di utilizzo delle stesse.

### **6. INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE**

Sono state ampliate e maggiormente dettagliate le caratteristiche strutturali, logistiche e tecnologiche relative alle sedi operative.

È stata introdotta una specifica sezione riguardante le sedi operative di sosta permanente h12/h24.

Si è provveduto a dare maggior evidenza circa gli adempimenti da rispettare in termini di prevenzione e protezione dei rischi.

Da ultimo, è stato maggiormente focalizzato l'ambito dei sistemi di telecomunicazione da garantirsi.

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 1700 del 20/11/2023 ha richiesto, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. n. 36/98, il preventivo parere della competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione.

La IV Commissione Consiliare si è espressa nella seduta n. 128 del 18/12/2023 con parere n. 162/2023 *"favorevole con le seguenti osservazioni all'Allegato A "Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario"*:

- a) *nel paragrafo "2. Dotazione mezzi", nel secondo capoverso dopo le parole "convenzioni stipulate" aggiungere il seguente periodo "anche in considerazione di quanto previsto dalle "best practices" tecniche di cui alla norma UNI 1789 e altre eventuali norme tecniche armonizzate e, per il soccorso territoriale in regime di emergenza-urgenza, nell'ambito di quanto disciplinato dal Sistema di Emergenza Territoriale della Regione Marche";*
- b) *nel paragrafo "2. Dotazione mezzi", nella parte relativa a "3 Requisiti minimi all'allestimento", al requisito 3.20, nella prima colonna dopo le parole "aspirazione*





## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- fisso” aggiungere le parole “dotato di presa vuoto,”;*
- c) nel paragrafo “2. Dotazione mezzi”, nella parte relativa a “3 Requisiti minimi dell’allestimento”, il requisito 3.21 è soppresso;*
  - d) nel paragrafo “2. Dotazione mezzi”, nella parte relativa a “5 Requisiti minimi dei materiali e presidi”, dopo il requisito 5.5.17 aggiungere il requisito “Sistema di ventilazione per C-PAP” da prevedersi solo per il mezzo MED;*
  - e) nel paragrafo “4. Equipaggi”, nel quarto capoverso, nella tabella della lettera b), al punto 3, nella colonna “Tipologia di paziente” dopo le parole “applicazione di protocolli” aggiungere le parole “e/o procedure clinico assistenziali”;*
  - f) nel paragrafo “4. Equipaggi”, nella parte relativa a “Vincoli di età” dopo la tabella aggiungere il seguente periodo “Per personale con età compresa tra 16 e 18 anni è contemplata la possibilità di impiego a bordo dei mezzi TRA e DIS con ruolo di mero osservatore aggiuntivo all’equipaggio previsto al presente paragrafo, su diretta autorizzazione e responsabilità del rappresentante legale dell’OdV/ditta/società, coerentemente con quanto disciplinato dal panorama legislativo di settore e da eventuali regolamentazioni interne”.*

Le osservazioni sono state condivise e recepite.

### Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale di deliberare quanto disposto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

L’Allegato A al presente sostituisce gli Allegati A e C della DGR n. 827/13.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
*Domenico Paccone*

Documento informatico firmato digitalmente

## **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore  
*Andrea Fazi*

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTI

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Sistema Integrato delle Emergenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente del Settore  
*Marco Nocchi*

Documento informatico firmato digitalmente

### PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria  
*Flavia Carle*

Documento informatico firmato digitalmente

### ALLEGATI

Allegato A: Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario.

